



*Consiglio Regionale della Campania*

Prot.n.0018861/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della Commissione  
Consiliare V e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Modifiche ed integrazioni all'articolo 81, della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1, come modificato dalla legge regionale 14 aprile 2008, n.5 - concernente norme per la stabilizzazione del personale precario del Servizio Sanitario Regionale -"**  
**(Reg. Gen. n. 514)**

Ad iniziativa dei Consiglieri Casillo, Brusco, Scala.  
Depositata il 10 novembre 2009

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**V Commissione Consiliare per l' esame;**  
**II Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **19 NOV. 2009**

**IL PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania

---

*VIII LEGISLATURA*

---

*PROPOSTA DI LEGGE*

*“Modifiche ed integrazioni all’articolo 81 , della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1, come modificato dalla legge regionale 14 aprile 2008, n.5” ( concernente norme per la stabilizzazione del personale precario del Servizio Sanitario Regionale)*

*Ad iniziativa dei Consiglieri Casillo, Brusco, Scala.*

*(Registro Generale numero 514)*



*Consiglio Regionale della Campania*

## *Relazione d'accompagnamento*

Nel corso delle fasi propedeutica ed applicativa del processo di stabilizzazione del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Regionale, di cui all'art. 81 della L.R. 30 Gennaio 2008, n. 1 e s.m.i., si è avuto modo di riscontrare che quanto disposto dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2007 dello Stato), la quale all'art. 3, comma 90, lettera a) ha procrastinato il termine del 29 settembre 2006 al 28 settembre 2007 in relazione ad una delle modalità previste per il raggiungimento del requisito triennale di anzianità di lavoro a tempo determinato, non era stato tenuto in considerazione. Questa mancata considerazione in uno ad alcune interpretazioni che non tenevano conto della volontà già espressa nella norma hanno generato, ai fini del riconoscimento del diritto dell'uguaglianza di fronte alla legge a parità di condizioni voluta dall'art. 3 della Costituzione, una evidente sperequazione nei confronti di alcuni operatori sanitari (alcune centinaia) che avevano, nei termini stabiliti ed in linea con i principi della normativa nazionale e regionale, prodotto l'istanza di stabilizzazione. Di conseguenza, appare evidente e doverosa la necessità di integrare il comma 1 del citato articolo 81 della citata L.R. 1/08.

Detta integrazione comporta altrettanto di conseguente necessità la integrazione anche del comma 2 dell'art. 81, essendo logico e doveroso l'adeguamento di esso agli effetti prodotti dalla riferita legge 244/2008. Urge precisare che le proposte integrazioni dispositive sono il naturale svolgimento di quanto già contenuto per logica nella normativa vigente. Invero, non avendo questa goduto, in fase di applicazione della norma in oggetto, dell'agevole riconoscimento di quanto nella sua lettera già contenuto e di quanto con essa il legislatore voleva significare, per conseguire tale risultato si rendono doverose le esplicitazioni normative proposte con la presente legge. Esse, quindi, assumono il rilievo non tanto di nuove norme integrative, quanto di norme di interpretazione autentica.

La lettura del testo normativo renderà evidente che trattasi d'altronde di contenuti di giustizia e ancor più di ortodosso adeguamento costituzionale. Per vero, incide in tal senso non solo il dovere, già accennato, di non dare luogo a disparità di trattamento di fronte alla legge tra coloro i quali versano in parità di condizioni quanto ai requisiti di ammissione all'inclusione negli elenchi regionali di stabilizzazione nel termine per essa procrastinato dalla legge 244/2007 rispetto ai fruitori del precedente termine del 29 settembre 2006, bensì anche il dovere di tenere conto della rilevanza al riguardo dell'art. 97, comma 1, della Costituzione. Resta innegabile, infatti, che la stabilizzazione incide anche sulla organizzazione degli uffici della sanità, consentendo la copertura di posti (del resto già occupati dallo stesso personale precario) predisposti al fine della tutela della salute di cui all'art. 32 della stessa Costituzione. Infatti la prescrizione del richiamato comma 1



*Consiglio Regionale della Campania*

dell'art. 97 vuole che gli uffici pubblici siano organizzati "in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione".

Tale essendo l'*intentio legis* della normativa tutta di stabilizzazione, essendo questa predisposta nel concorrente interesse pubblico con quello dei singoli stabilizzandi, i commi aggiunti e le modifiche sia al comma 1 che al comma 2 dell'art. 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 sono certamente un adempimento da assolvere, non solo per il riconoscimento dei diritti dei singoli operatori, che sono attualmente ancora in servizio nelle Aziende del S.S.R. e che quindi non costituiscono elemento di spesa aggiuntiva, ma anche per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza che devono essere erogati ai cittadini della Regione Campania.

*Napoli li, 09.11.2009*

*On. Francesco CASILLO*

-----*f.to*-----

*On. Franco BRUSCO*

-----*f.to*-----

*On. Antonio SCALA*

-----*f.to*-----



*Consiglio Regionale della Campania*

**Articolo 1**

**1.** Al comma 1 dell'art. 81 della L.R. 1/2008, così come modificato dalla L.R. 5/08, dopo le parole "legge finanziaria 2007" sono aggiunte le seguenti parole "nonché dall' art. 3, commi 90 e 94 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)"

**2.** Al comma 2 dell'art. 81 della L.R. 1/2008, così come modificato dall'art. 1 della L.R. 5/08, sono aggiunti i seguenti commi:

**2 bis.** Il requisito temporale dell'anzianità triennale di cui al precedente comma 2 può essere conseguito computando i periodi di lavoro a tempo determinato effettuati con ogni tipologia di contratti di lavoro, purché stipulati direttamente con le Aziende e gli Enti del S.S.R., e che, ai sensi delle DD.GG.RR. 514/07 e 887/07 e sulla base delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 565 della L. 296/06 ed in riferimento al comma 4 lettera b del presente articolo, abbiano contribuito a formare l'effettiva consistenza organica delle stesse alla data del 31 Dicembre 2006, e cioè tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di lavoro flessibile o convenzioni. I periodi di lavoro a tempo determinato effettuati con tipologie diverse di rapporto di lavoro sono tra loro cumulabili ai fini del conseguimento del requisito triennale di anzianità.

**2 ter.** Ai fini della validità del compimento dell'anzianità triennale di cui al precedente comma 2, per coloro che conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati prima del 29 Settembre 2006, o in virtù di contratti stipulati ai sensi e nei termini dell'art. 3 comma 90 della L. 244/08, sono da considerare validi i periodi lavorati per effetto di eventuali proroghe di tali contratti, purché esse siano state disposte con atti amministrativi antecedenti o comunque aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

**2 quater.** Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ai fini del conseguimento del requisito triennale di anzianità, hanno validità ed efficacia indipendentemente dalla sussistenza o meno del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2006 e/o alla data di entrata in vigore della presente legge, fatti salvi i casi di inapplicabilità per coloro che matureranno il predetto requisito, ai sensi del precedente comma 2 ter, in costanza di lavoro fino al compimento del triennio.

**3)** La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla come legge della Regione Campania.